

Codice A1701A

D.D. 27 ottobre 2015, n. 693

DGR nn. 38-4016 del 11/06/2012 e 32-1618 del 23/06/2015. Disposizioni transitorie per il passaggio dal regime dei diritti al sistema delle autorizzazioni. Modifica del punto 1, lettera C di cui alla DD n. 504 del 06/08/2015.

Vista la determinazione (di seguito DD) del Settore Produzioni agrarie e zootecniche n. 504 del 6 agosto 2015 che stabilisce le disposizioni transitorie per il passaggio dal regime dei diritti al sistema delle autorizzazioni.

Premesso che il giorno 30 settembre 2015 è stata convocata presso l'Assessorato all'Agricoltura, Caccia e pesca una riunione con i rappresentanti dei Centri Assistenza Agricola (di seguito CAA) e con i funzionari provinciali competenti in materia vitivinicola per una valutazione congiunta sulla gestione delle pratiche di estirpazione e reimpianto prima dell'avvio del nuovo sistema autorizzativo (1 gennaio 2016) ai sensi della DD n. 504 del 6 agosto 2015.

Constatato che i CAA durante la suddetta riunione hanno proposto di prorogare il termine riferito alle pratiche di estirpazione con trasferimento del diritto ad altra azienda, di cui alla DD n. 504 del 6 agosto 2015, affinché le aziende agricole abbiano un tempo maggiore nella prima fase della procedura del trasferimento, che deve comunque concludersi entro il 31 dicembre 2015 (termine del regime dei diritti).

Considerato che, durante la stessa riunione, è stato stabilito, con l'accordo dei partecipanti, di modificare il punto 1, lettera C del dispositivo della DD n. 504 del 6 agosto 2015, sostituendolo con il seguente:

C. per le dichiarazioni di estirpazione

- a. impossibilità di mettere in bozza nuove pratiche a partire dal 14/11/2015,
- b. le pratiche in bozza con trasferimento del diritto ad altra azienda sono eliminate il 14/11/2015 (devono essere trasmesse entro 13/11/2015),
- c. le pratiche stampate con trasferimento del diritto ad altra azienda sono annullate il 14/11/2015 (devono essere trasmesse entro 13/11/2015),
- d. le pratiche in bozza senza trasferimento del diritto ad altra azienda sono eliminate il 15/12/2015 (devono essere trasmesse entro 14/12/2015),
- e. le pratiche stampate senza trasferimento del diritto ad altra azienda sono annullate il 15/12/2015 (devono essere trasmesse entro 14/12/2015),
- f. le pratiche trasmesse e prese in carico con trasferimento del diritto ad altra azienda sono da accertare entro il 14/12/2015 per consentirne la vendita,
- g. le pratiche trasmesse e prese in carico senza trasferimento del diritto ad altra azienda sono da accertare entro il 31/03/2016, salvo altro termine stabilito con provvedimento nazionale.

Ritenuto di procedere alla suddetta modifica al fine di agevolare le aziende nel completamento della gestione del regime dei diritti sul territorio regionale.

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

determina

per le motivazioni indicate in premessa,

1. di modificare il punto 1, lettera C, del dispositivo della DD n. 504 del 06 agosto 2015, sostituendolo con il seguente:

C. per le dichiarazioni di estirpazione

- a. impossibilità di mettere in bozza nuove pratiche a partire dal 14/11/2015,
 - b. le pratiche in bozza con trasferimento del diritto ad altra azienda sono eliminate il 14/11/2015 (devono essere trasmesse entro 13/11/2015),
 - c. le pratiche stampate con trasferimento del diritto ad altra azienda sono annullate il 14/11/2015 (devono essere trasmesse entro 13/11/2015),
 - d. le pratiche in bozza senza trasferimento del diritto ad altra azienda sono eliminate il 15/12/2015 (devono essere trasmesse entro 14/12/2015),
 - e. le pratiche stampate senza trasferimento del diritto ad altra azienda sono annullate il 15/12/2015 (devono essere trasmesse entro 14/12/2015),
 - f. le pratiche trasmesse e prese in carico con trasferimento del diritto ad altra azienda sono da accertare entro il 14/12/2015 per consentirne la vendita,
 - g. le pratiche trasmesse e prese in carico senza trasferimento del diritto ad altra azienda sono da accertare entro il 31/03/2016, salvo altro termine stabilito con provvedimento nazionale;
2. che, in applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Moreno Soster